



Comune di Brembate

Regolamento per la gestione del centro di raccolta rifiuti sul territorio comunale

Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31.05.2006

Indice

Premesse

Art. 1. Finalità

2. Riferimenti normativi
3. Centro di raccolta
4. Autorizzati all'accesso al centro di raccolta
5. Modalità di conferimento da parte dei cittadini utenti
6. Dettagli aggiuntivi per l'ingresso nel Centro di Raccolta di via Vecellio
7. Compiti degli addetti alla sorveglianza
8. Orari di apertura del Centro

9. Tipologie di rifiuti e modalità di stoccaggio
10. Autorizzazioni per il conferimento
11. Obblighi degli utenti
12. Divieti
13. Controlli
14. Adempimenti
15. Sanzioni
16. Responsabilità

17. Disposizioni transitorie finali

1) Generalità

1. La realizzazione del nuovo "centro di raccolta", installato in via T. Vecellio, ha promosso l'esigenza di stilare un regolamento comunale inteso a definire le modalità di gestione dell'impianto, sia per quanto riguarda gli incarichi degli operatori, sia relativamente alle incombenze spettanti agli utenti al momento del conferimento.

2) Tipologia degli impianti

1. Il nuovo impianto in argomento, così come del resto i due precedenti di obsolescente funzionalità, viene catalogato (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° suppl. straordinario al n. 33 in data 18 agosto 2005), come "centro di raccolta", il che significa, nell'essenza, "impianto non. soggetto ad autorizzazione, e con attività regolamentata con atti comunali".

2. Diversa è invece la situazione riguardante le cosiddette "*piattaforme per raccolta differenziata*", individuate all'art. 16, comma 1, lett. b), punto 1), della legge regionale n. 26/03, da assoggettarsi a specifica autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97.

3. Per maggiore informazione, si descrivono di seguito, con i dettagli essenziali e più qualificanti, le due tipologie di impianti.

2.1) Piattaforma per la raccolta differenziata

1. Si qualifica per prima, brevemente e solo per opportuna conoscenza e distinzione, questa struttura, riservando poi una descrizione più circostanziata a quell'interesse reale, ossia al centro di raccolta.

2. La caratteristica peculiare che contraddistingue una "piattaforma per la raccolta differenziata" che, come già detto, è soggetta ad autorizzazione, verte essenzialmente sul fatto che in quest'ultima vengono effettuati trattamenti, ancorché minimali, di selezione sui rifiuti prima del loro successivo smaltimento e/o recupero.

3. I trattamenti possono consistere nella separazione di parte del rifiuto, nella cernita intesa come differenziazione nel conferimento del materiale, nella triturazione, nella compattazione.

4. Gli impianti sono assoggettati alla V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) o alla verifica di assoggettabilità a quest'ultima, laddove per le operazioni svolte o per tipologia di rifiuti ne

ricorrano i presupposti.

2.2) Centro di raccolta

1. L'impianto, reale oggetto del presente regolamento, non è soggetto ad autorizzazione, e la sua attività è regolamentata con atti comunali.
2. A differenza di quanto avviene nella "piattaforma per la raccolta differenziata", nel caso specifico non può essere effettuato alcun trattamento dei rifiuti, nessuna separazione, ancorché minimale, di selezione, ma esclusivamente lo stoccaggio in idonei contenitori e cassoni.
3. La titolarità dell'impianto è del Comune e non di aziende terze.
4. La gestione può essere appaltata, o affidata a personale comunale o ad associazioni.
5. Valgono le stesse regole previste per la raccolta sul territorio delle frazioni.

2.2.1) Caratteristiche strutturali dei centri di raccolta

1. I requisiti di base dell'area ecologica, in cui sono dislocati i centri di raccolta, consistono essenzialmente in:
 - a) recinzione perimetrale di altezza di almeno 2 m.;
 - b) presidio, inteso come apertura ad orari prestabiliti;
 - c) accesso carrabile;
 - d) assenza di infrastrutture tipiche delle piattaforme, quali capannoni per il trattamento e stoccaggio, mezzi o strutture fisse.
2. In aggiunta, qualora fosse previsto lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, l'area ecologica deve essere dotata dei seguenti ulteriori requisiti minimali:
 - a) impermeabilizzazione della superficie di movimentazione e stoccaggio;
 - b) sistema di raccolta delle acque meteoriche;
 - c) idonea copertura dei rifiuti urbani pericolosi, da collocare in zona attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata ed avente pendenza necessaria a convogliare eventuali sversamenti accidentali in pozzetto di raccolta.
3. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, citato al punto 2), propone inoltre una serie di linee-guida, che hanno carattere orientativo e non prescrittivo; in merito viene prevista, in particolare, la presenza all'interno dell'area o nelle immediate vicinanze, di un locale chiuso a servizio degli addetti, munito di acqua potabile, servizi igienici, luce e riscaldamento.
4. Per quanto riguarda il presidio, il conferimento e la gestione dell'area, il centro deve essere accessibile

solo in orari stabiliti ed in presenza di personale addetto, cui spetta il compito di seguire tutte le operazioni di conferimento.

Fatte queste premesse, intese soprattutto a fornire un inquadramento di massima relativamente alla tipologia delle "aree ecologiche", si esplicita, nel seguito, il "regolamento per la gestione ed organizzazione interna del Centro di Raccolta", attraverso una serie di articoli qualificanti.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'area per la raccolta differenziata, nell'esteso intendimento di assicurare, attraverso una accurata raccolta e recupero dei rifiuti, una elevata protezione ambientale sul territorio comunale.

Il cittadino dovrà essere il primo attore nel concorrere ad un positivo risultato, a beneficio di tutta la comunità.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (aggiornato con D.Lgs. n. 389 dell'8 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Art. 3 - Centro di raccolta

1. Il centro di raccolta di primario riferimento è ubicato in Brembate, su via Vecellio, e si sviluppa parallelamente alla SP 184.

2. Di nuova e recente costruzione, la struttura si estende su una superficie complessiva di mq. 3.740; di questa, la piattaforma di servizio sopraelevata occupa 500 mq. circa, ed accoglie, oltre ai cassoni e contenitori dedicati ad una estesa gamma di materiali (v. art. 9), una pesa a pavimento, per la pesatura in entrata ed in uscita dei camion che asportano i rifiuti, una pesa prevista per l'eventuale pesatura al conferimento dei materiali tipologicamente differenziati, un locale di servizio per addetti, servizi igienici ed area per servizio (roulotte). All'esterno il centro di raccolta è servito da un parcheggio di mq. 680.

3. L'attivazione di questo Centro di Raccolta implica la completa disattivazione di quello di via Manzoni,

sempre a Brembate.

4. Per quanto riguarda il Centro di Raccolta di via Boffalora a Grignano, questo verrà, al momento, mantenuto in attività, limitatamente per quanto concerne la raccolta del verde, del ferro e dei materiali inerti, prodotti, questi, che non richiedono particolari interventi sulla struttura esistente e che peraltro riguardano le più stringenti esigenze della frazione. In futuro potranno essere adottate soluzioni più consone alla situazione.

Art. 4 - Autorizzati all'accesso al centro di raccolta

1. Possono accedere all'area, negli orari e con le modalità stabilite dal Comune:

a) i privati cittadini residenti o domiciliati nel Comune, regolarmente iscritti nei ruoli TARSU del Comune;

b) i soggetti produttori di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ossia di quei rifiuti le cui quantità e qualità sono esplicitate al successivo articolo 9, limitatamente alle aree per cui è corrisposta al Comune stesso la tassa/tariffa rifiuti provenienti da soggetti insistenti sul territorio del Comune di Brembate e, ancora limitatamente ai rifiuti prodotti sul territorio comunale, relativamente alle sole frazioni di rifiuto prodotte con l'uso dell'edificio tassato. Ciò significa che non sono autorizzati al conferimento i soggetti produttori di rifiuti speciali assimilabili provenienti dall'esercizio di attività prestate al di fuori della sede legale o operativa della ditta (es. artigiani, muratori, imbianchini, idraulici);

c) il gestore dei servizi di igiene urbana comunale per quanto riguarda i rifiuti raccolti sul territorio comunale ed il cui conferimento sia stato preventivamente autorizzato dal Comune.

Art. 5 - Modalità di conferimento da parte dei cittadini utenti

1. L'apertura e chiusura all'utenza del centro di raccolta comunale viene effettuata in giorni non festivi e negli orari esposti, e disposti con provvedimento del Sindaco.

2. L'utente avrà accesso al centro utilizzando apposita tessera magnetica personalizzata; in caso di smarrimento della stessa, ed in attesa di avere la sostitutiva, a richiesta dovrà mostrare al personale di controllo (che dovrà attivare l'ingresso) un documento di identificazione. La consegna delle tessere sostitutive avverrà presso l'Ufficio Tecnico Comunale, previo pagamento dell'importo stabilito con delibera di

Giunta. Per quanto riguarda la consegna della tessera ai nuovi utenti, questa avverrà contestualmente alla fornitura del bidoncino per l'umido, sempre presso l'Ufficio Tecnico, dove verrà annotato il nome dell'utente e relativo codice fiscale, nonché il numero della tessera consegnata; questi dati verranno trasferiti immediatamente all'Ufficio tributi per le relative annotazioni.

3. Il conferimento diretto dovrà svolgersi seguendo le indicazioni del personale di controllo e delle segnaletiche presenti all'interno del Centro.

4. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi "cassoni scarrabili" e/o "contenitori a tenuta" presenti nel Centro.

5. Qualora l'utente domestico intenda conferire quantità consistenti di rifiuti ingombranti (mobili, beni durevoli, arredamenti della abitazione), addirittura avvalendosi di un mezzo commerciale non di sua proprietà per il trasporto, dovrà presentare una dichiarazione di attestazione della provenienza del materiale di rifiuto debitamente sottoscritta dal titolare del documento identificativo, che verrà trattenuto dal personale di controllo. Il monitoraggio riguardante questi casi specifici o similari, relativi, ad esempio, a materiali ben definiti per i quali sono state stabilite limitazioni dei quantitativi-anno conferibili, dovrà periodicamente essere effettuato dall'Ente preposto alla gestione dei dati, che dovranno essere nominalmente riportati dal personale addetto alla conduzione del centro su un registro o, meglio, informatizzati.

6. Questa verifica fondamentale intende contrastare efficacemente il deposito di materiali che non siano strettamente quelli prodotti con l'uso negli insediamenti/edifici tassati.

7. Premesso che, in questi casi, il mezzo utilizzato dall'utente potrà essere sottoposto a pesata in entrata ed uscita dalla piattaforma, resta inteso che il responsabile della gestione del centro di raccolta avrà sempre la facoltà di contattare l'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di programmare il ricevimento, che potrà essere graduato nel tempo e quantificato per le relative incombenze.

8. E' severamente proibito conferire rifiuti che provengano da scarti di lavorazioni e/o rifiuti speciali o tossico-nocivi, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore (art. 10, punto 2.c, legge n. 22/97).

9. E' fatto obbligo soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento.

Art. 6 - Dettagli aggiuntivi per l'ingresso nel centro di raccolta di via Vecellio

1. Nel centro di via Vecellio sono installate la barra carraia e due piattaforme di pesatura: una pesa a ponte per gli automezzi ed una piccola per i conferimenti di piccola/media entità, collegate ad un terminale self-service "Ecomat", che avrà il compito di riconoscere l'utente ed eventualmente registrare tutte le operazioni svolte.

2. Quest'ultima possibilità è riferita ad ipotetiche eventualità future di pesate dei singoli materiali selezionati e conferiti, creando cioè la predisposizione per controllare l'esattezza dei costi di smaltimento o degli introiti derivanti dalla possibile vendita di materiali riciclabili.

3. L'utente che debba conferire del materiale dovrà anzitutto introdurre la tessera nel lettore posto all'ingresso, che, effettuato il riconoscimento, darà il consenso sollevando la sbarra.

4. La stessa tessera è abilitata pure all'uso eventuale del citato "Ecomat".

5. La prima tessera verrà consegnata gratuitamente; in caso di smarrimento o danneggiamento, la stessa verrà sostituita a pagamento (vedi art. 5 comma 2).

6. Questa forma di controllo è intesa a perseguire importanti benefici:

a) la limitazione dell'accesso ai soli cittadini del Comune di Brembate eviterà che conferimenti da parte di persone non residenti (che pagano le tasse in Comuni diversi) gravino sulla nostra collettività;

b) il riconoscimento degli automezzi preposti al ritiro dei rifiuti, con l'obbligo di doppia pesata (all'ingresso ed all'uscita), consentirà alla Amministrazione Comunale il controllo dei quantitativi di materiale effettivamente condotto allo smaltimento, evitando aggravii indebiti ai contribuenti del Comune.

Art. 7 - Compiti degli addetti alla sorveglianza

1. Gli addetti alla sorveglianza devono in particolare svolgere le seguenti funzioni:

a) curare l'apertura e la chiusura al pubblico del centro di raccolta, secondo quanto sarà stabilito con provvedimento del Sindaco;

b) effettuare un accurato controllo visivo dei carichi di materiali ai fini dell'ammissione degli stessi;

c) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti, sia all'interno dei containers, che nelle aree destinate allo stoccaggio a terra;

d) segnalare agli uffici competenti (Ufficio Tecnico comunale, Polizia Locale, per le relative competenze) qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle

strutture, attrezzature, contenitori, o organizzazione e funzionalità dei servizi;

e) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori, e a quant'altro presente all'interno dell'area di raccolta;

f) impedire il conferimento di materiali qualora difformi dalle prescrizioni previste dal presente regolamento, richiedendo, se necessario, anche l'intervento della Polizia Locale, la quale è tenuta a verbalizzare e contravvenzionare ogni abuso.

Art. 8 - Orari di apertura

1. Il centro di raccolta di via Vecellio è accessibile agli utenti nei giorni ed orari stabiliti con il provvedimento del Sindaco ed in presenza del personale addetto, il quale seguirà tutte le operazioni di conferimento.
2. Il centro è aperto secondo un programma settimanale, fissato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

Art. 9 - Tipologie di rifiuti e modalità di stoccaggio

1. Nell'allegata tabella A) (pag. 14) si elencano le tipologie di rifiuti che possono essere accolte presso il Centro di Raccolta. A questi si potranno aggiungere di volta in volta altri rifiuti urbani, la cui raccolta si rendesse necessaria per nuove e diverse disposizioni normative nel corso della validità del presente Regolamento. Si precisa che i rifiuti pericolosi (olio minerale, filtri olio, pile, batterie auto, frigoriferi, apparecchiature elettroniche, TV, lampade al neon, rifiuti etichettati T e/o F, ecc.) possono essere conferiti solo da utenze domestiche e non da ditte o attività artigianali o commerciali.
2. Nella classificazione della tabella A) rientrano i cosiddetti rifiuti "assimilabili agli urbani", che vengono elencati anche nella tabella B) (pag. 17), pure allegata al presente.

Art. 10 - Autorizzazioni per il conferimento

1. Le seguenti tipologie di beni durevoli specifici vengono raccolte presso il centro di raccolta ~~dietro eventuale pagamento di un corrispettivo stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale che annualmente fissa l'importo da corrispondere per il loro smaltimento~~ (soppresso con D.Lgs. 151/2005, recepito con delibera G.C. 27/2008):
 - frigoriferi;
 - congelatori;
 - lavatrici;

- condizionatori;
- televisori;
- monitor PC e simili;
- inerti in quantità superiore a 1/10 di mc derivanti da lavori edili di piccola entità (riparazioni murarie).

Art. 11 - Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono obbligati a:

- a) rispettare tutte le norme del presente regolamento e le eventuali indicazioni degli addetti al controllo;
- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale della piattaforma ecologica;
- c) mostrare un documento di identità valido e l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli addetti al controllo;
- d) effettuare, preliminarmente, il più possibile la differenziazione dei rifiuti conferiti;
- e) gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
- f) accedere secondo le modalità di accesso previste dal presente regolamento.

Art. 12 - Divieti

1. Presso la piattaforma ecologica, sia da parte dell'utente che da parte del gestore e degli addetti al controllo, è severamente vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
- b) accedere e conferire rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dal presente regolamento;
- c) depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani per cui permane il servizio a domicilio;
- d) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto dal presente regolamento;
- e) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dal presente regolamento e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente (ad esempio fuori dai contenitori, senza differenziare il rifiuto, etc.);
- f) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti ed effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere o cedere a terzi il materiale conferito presso la piattaforma ecologica;
- g) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione della piazzola;
- h) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
- i) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- j) arrecare danni alle strutture e alle attrezzature

presenti nella piattaforma ecologica;
k) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili.

Art. 13 - Controlli

1. Le attività di controllo in materia avvengono:
 - a) su segnalazione od esposto scritto inoltrato al Comune da parte di qualsiasi cittadino;
 - b) su segnalazione scritta da parte degli operatori del servizio;
 - c) su richiesta da parte del responsabile del servizio;
 - d) su diretta iniziativa dell'ufficio di Polizia Locale.
2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di polizia, del contenuto dei contenitori presso la piattaforma ecologica.
3. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposito provvedimento, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo della piazzola qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità. (Come nel caso del Centro di Raccolta di via Vecellio).

Art. 14 - Adempimenti

1. L'addetto al controllo del centro di raccolta deve comunicare, entro 24 ore al comando della Polizia Locale, casi di violazione del regolamento di gestione della piattaforma e, più in generale, del regolamento di igiene pubblica.
2. E' responsabilità dell'addetto al controllo la corretta modalità di stoccaggio, secondo la normativa vigente, delle varie frazioni di rifiuti conferiti.
Ogni altro adempimento è di responsabilità del gestore.

Art. 15 - Sanzioni

1. La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni di seguito elencate.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal titolo V, capo 1°, del D.Lgs. 22/97, modificato con D.Lgs. 386/97 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, quelle relative alle violazioni, di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), g), i) e k), saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali, soggette

all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 50, comma 1, D.Lgs. 22/97, modificato con D.Lgs. 386/97:

- da € 26,00 (ventisei) a € 150,00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti ingombranti e non pericolosi;
da € 100,00 (cento) a € 600,00 (seicento), se trattasi di rifiuti ingombranti e pericolosi.

Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione della prescrizione di cui all'art. 12, comma 1, lett. j), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da:

- € 50,00 (cinquanta) a € 400,00 (quattrocento). La violazione del disposto di cui all'art. 12, comma 1, lett. f), è soggetta alla sanzione amministrativa da:

- € 26,00 (ventisei) a € 250,00 (duecentocinquanta).

3. Salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nell'area della stazione di conferimento, nell'orario di chiusura.

4. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

5. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali di urgente necessità di cui all'art. comma 3,14, comma 3, art. 9, art. 17, applicano le comma 2, del D.Lgs. 22/97, si di pene e citato D.Lgs. le ammende di cui all'art. 51 del 22/97.

6. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni

amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 è il Sindaco.

8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.

Art. 16 - Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata e indenne da ogni responsabilità o danno in merito ai servizi affidati al gestore e all'addetto al controllo.

2. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art. 17 - Disposizioni transitorie finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare della sua approvazione.

2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del centro di raccolta non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata ordinanza emanata dal Sindaco.

3. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall'organo Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso, che potrà tra l'altro essere integrato una volta messa a punto la completa gestione dei dati informatizzati.

4. Il presente regolamento annulla e sostituisce le altre norme comunali in contrasto con lo stesso.

Tabella A)

Elenco dei rifiuti

- Ingombranti
- Residui spazzamento stradale
- Vegetali
- Carta/cartone
- Vetro o Metallo

- Legno ed imballaggi in legno.
- Plastica e imballaggi in plastica
- Imballaggi in materiali compositi e polistirolo
- Inerti
- Accumulatori al piombo
- Oli minerali
- Filtri olio auto
- Oli vegetali
- Siringhe
- Tubi fluorescenti e altri contenenti mercurio
- Pile alcaline ed accumulatori
- Farmaci
- Etichettati "T" e "F" e bombolette spray
- Cartucce e toner
- Frigoriferi e simili
- Apparecchiature elettriche
- Componenti elettronici

- Pneumatici
- Frazione organica
- Abiti e prodotti tessili

Note esplicative sulla tipologia di rifiuto:

a) Vegetali

Comprende: i residui da taglio dei prati e le ramaglie con foglie (aventi diametro non superiore a cm. 2), derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza della propria abitazione; residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico se effettuata in economia dall'Amministrazione Comunale.

Le ramaglie dovranno possibilmente essere spezzate per ridurre il volume. Scarto ligneo, cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

b) Metalli ferrosi e imballaggi metallici Comprende: oggetti fatti esclusivamente in ferro o acciaio e metalli in genere. Va precisato che dovrà essere effettuata la raccolta separata degli imballaggi metallici dal materiale ferroso, per i quali verrà posizionato un apposito container. In tema di imballaggi,

c) Imballaggi in plastica

Verrà inoltre messo a disposizione un cassone per gli imballaggi in plastica non raccogliabili porta a porta, quali i film da imballaggio, il polistirolo voluminoso e le cassette di plastica (pulite), nell'ambito della convenzione in essere. con il CO.RE.PLA.

d) Carta e cartone

Comprende solo carta o cartone: riviste, giornali, scatole in carta e cartone, ecc., il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile.

E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e, di nuovo, oggetti che siano formati, oltre che da carta e cartone, anche da altri componenti.

E' comunque necessario usare al massimo il servizio di raccolta settimanalmente a domicilio.

e) Materiali inerti

Comprende: rifiuti derivanti da varie attività di piccola manutenzione delle proprie abitazioni (lavandini, piastrelle, calcinacci, etc.), purché eseguiti in economia diretta dai privati.

La quantità massima ammessa per ogni utenza è pari al volume di 1/10 mc.

Per lo smaltimento di inerti prodotti da lavori edili di entità superiore, e comunque entro 3/10 mc, è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa valutazione del quantitativo e dell'entità dei lavori. Nel caso di lavori di maggiore entità e/o eseguiti da ditte o imprese apposite, queste ultime dovranno provvedere allo smaltimento delle macerie presso le discariche autorizzate. E' severamente vietato gettarvi materiale contenente amianto, che deve essere smaltito, secondo precise normative, da ditte specializzate.

f) Oli minerali usati

Nello specifico contenitore, a disposizione solo ed esclusivamente per le utenze domestiche, può essere travasato olio derivante da cambio olio motore solo da manutenzione di veicoli ad uso privato effettuata in proprio da utenze domestiche.

I contenitori utilizzati per il trasporto dello stesso presso la piazzola ecologica, dopo lo svuotamento, dovranno essere gettati negli appositi spazi.

g) Oli vegetali residui

Nello specifico contenitore è conferito l'olio e grasso vegetale ed animale residuo, ossia quello derivante da cottura e frittura di alimenti.

h) Batterie

Nello specifico contenitore si possono conferire le batterie per auto e le pile esauste, solo se provenienti da privati cittadini (è escluso il conferimento da parte di elettrauto, meccanici, ecc.).

i) Vetro

Possono essere conferiti solo i contenitori in vetro previsti dalla raccolta differenziata e vetro proveniente dalle finestre o porte. Essi devono essere il più possibile puliti.

E' comunque necessario utilizzare al massimo il servizio di raccolta settimanale a domicilio.

j) Ingombranti

Comprende, per esclusione, i rifiuti voluminosi che non vanno in nessuno degli altri raccoglitori. Trattasi, in particolare, di materiali di origine domestica che, stante la loro voluminosità, non possono essere raccolti nel servizio domiciliare.

k) Legno

Comprende tutti gli scarti di legno lavorato e non, bancali in genere.

I mobili vecchi devono essere conferiti smontati per ridurre il volume.

Gli arredatori possono conferire scarti di mobili, solo ed esclusivamente quelli dei cittadini del Comune, e con autorizzazione dall'ufficio tecnico.

l) Frigoriferi, congelatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Essi andranno scaricati negli appositi spazi previa esibizione di autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico.

I frigoriferi o congelatori devono essere conferiti integri.

Non si accettano frigoriferi o congelatori smontati.

m) Pneumatici

I pneumatici di auto o motoveicoli potranno essere smaltiti solo se privi di cerchione metallico, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico, solo se derivanti da manutenzione di veicoli ad uso privato, effettuata in proprio da utenze domestiche, e per un totale annuo massimo di quattro unità.

Tabella B)

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nel punto b), comma 1. dell'art. 7 del D.Lgs. 22/1997;
2. Rifiuti di carta, cartone e similari;
3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. Imballaggi primari;
5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
10. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
12. Feltri tessuti e non tessuti;
13. Pelli e simil-pelle;
14. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
15. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
16. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
17. Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
18. Manufatti in ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
19. Nastri abrasivi;
20. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale);

N.B. Sono esclusi dall'assimilazione i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, la cui produzione giornaliera (calcolando 360 giorni per anno) sia in quantità superiore a Kg. 50 o metri cubi 0,50.